

LEGGE 68 "FUNZIONA BENE... DOVE... FUNZIONA BENE"

di Enrico Montobbio*

Aderisco di buon grado alla richiesta della rivista "Vita Indipendente News" per esprimere una prima valutazione del nostro Servizio sulla legge 68/99, a un anno circa dalla sua entrata in vigore.

Forse è utile precisare che il mio punto di vista è supportato dal ruolo che il Centro Studi per l'Integrazione Lavorativa dei Disabili ha nel panorama nazionale e dall'essere componente dell'Osservatorio del Ministero del Lavoro sulla legge 68, di recentissima attivazione.

Vorrei precisare in premessa che sotto il profilo culturale la legge appare marcatamente innovativa. In sintesi potremmo dire che fa riferimento ad una rappresentazione antropologica della persona disabile. Non tanto o non soltanto "che cosa ha" ma piuttosto "chi è" (accertamento delle potenzialità e delle competenze professionali, attuazione del collocamento mirato, possibilità di utilizzare i Servizi di accompagnamento e supporto).

Anche il decentramento effettivo delle procedure di collocamento sembra voluto dal legislatore con l'obiettivo di dare una maggiore centralità ai bisogni della persona disabile.

La evoluzione del mercato del lavoro e le specificità delle Aziende vengono tenute in conto.

C'è una richiesta più esplicita alle Imprese di "dare una mano" alla soluzione di un problema sociale ma si riconosce alle Aziende la possibilità di ricorrere al collocamento mirato, alla convenzione e in larga misura alla chiamata nominativa.

Mi verrebbe da dire in esordio che la legge 68 "funziona bene.... dove....funziona bene".



I lettori scuseranno l'ovvietà di questa osservazione, la riflessione che volevo proporre è che la applicazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili può essere assunta come un indicatore, una cartina al tornasole, della capacità delle realtà territoriali italiane di organizzarsi e di produrre risultati utili ai cittadini (in questo caso disabili).

E' fuor di dubbio che l'applicazione di questa legge (che può essere indicata come un esempio paradigmatico di quanto, nelle società complesse, il lavoro sociale prenda sempre di più la connotazione di una progettazione a più voci) sta costringendo gli Enti e le Istituzioni preposte a mostrare le loro virtù.

Se è vero, come è vero, che una politica di interventi di integrazione lavorativa chiama in gioco nuove forme di autorità e nuove collaborazioni, si decentra e in larga misura si auto-organizza, è altrettanto vero che questo evento sociale sollecita forti assunzioni di responsabilità a livello locale e richiede la presenza di competenze tecniche qualificate ma anche innovative.

E' questa la sfida della nuova legge alle Amministrazioni e ai Servizi, alla quale le varie realtà italiane stanno rispondendo in modo marcatamente eterogeneo.

C'è una difficoltà oggettiva che in parte (ma solo in parte) giustifica ritardi e difficoltà e che, in un'altra ottica, rappresenta però una opportunità notevole.

La legge 68 è nata recependo le più significative esperienze italiane (collocamento mirato e convenzioni ex articolo 11 altro non sono che la normazione di quella che il nostro gruppo ha chiamato "area della mediazione") ma poi, giustamente, ha assegnato i compiti attuativi alle Amministrazioni Provinciali, Enti che non sempre erano titolari delle iniziative di integrazione in atto.

Inoltre le Province, in modo variabile (ma cosa non c'è di variabile nel panorama del-

l'efficienza e dell'efficacia del decentramento italico) presentano più o meno radicate abitudini autarchiche ed autoreferenziali e, parallelamente, difficoltà ad una collaborazione con altri Enti, Istituzioni e Servizi.

Ci sono state e ci sono tuttora in molte provincie italiane difficoltà di coordinamento fra Servizi e problemi a strutturare una rete efficace di interventi che ragioni e agisca a favore delle persone disabili in termini di progetto-percorso dalla scuola al lavoro.

Ci sono peraltro esempi paradigmatici di buona amministrazione, che dimostrano quanto la legge 68/99, se ben gestita, sia davvero una buona Legge.

Non dimentichiamo inoltre che le Provincie sono (quasi ovunque) gli Enti responsabili della Formazione Professionale e questo consente (almeno parzialmente) di affrontare il tema del lavoro dei disabili ed in particolare dell'incontro domanda/offerta anche in termini di Programmi Formativi direttamente correlati con le richieste delle Aziende.

Ritornando più specificamente al problema del bilancio della legge si ritiene di poter formulare i seguenti rilievi:

- la legge ha determinato, in ogni caso, un sensibile aumento quantitativo degli inserimenti lavorativi di persone disabili;
- esistono nel nostro Paese situazioni applicative della legge estremamente eterogenee "a pelle di leopardo" anche se, in questa sede, non è il caso di indicare... i peccatori;
- ci sono ritardi e rallentamenti applicativi, in particolare al sud del paese, con specifico riferimento alle convenzioni ex art. 11, al sistema sanzionatorio, al sistema premiante e alla crea-

zione del Fondo Regionale:

- il sistema sanzionatorio, dove è stato attivato, è gestito dall'Ispettorato del lavoro che è, come organo del Ministero del Lavoro, autonomo rispetto agli Uffici competenti provinciali. In molte realtà i due sistemi non si parlano creando disorientamento nelle Aziende;

- la legge 68, all'interno di una visione antropologica delle "persone" disabili, sembra contenere alcuni pregiudizi sui disabili mentali (possibilità di utilizzare per la fiscalizzazione solo il 10% del Fondo Regionale, abbattimento degli oneri sociali più lunghi, doppio sistema delle convenzioni);

- dove preesistevano Servizi o esperienze di inserimento lavorativo si riscontra qualche difficoltà a collegare efficacemente il "vecchio con il nuovo" (Emilia-Romagna), ma anche esperienze ben coordinate e innovative (Veneto).

In conclusione mi sembra di poter affermare che siamo di fronte ad una buona legge, chiara nei principi ispiratori e nei valori sociali che esprime, veramente complessa nelle prassi attuative.

Mi pare che sia quanto mai necessario che tutti gli attori protagonisti impegnati nelle azioni applicative non "perdano di mordente" e soprattutto non dimentichino mai che questa legge (attraverso l'integrazione lavorativa) può rappresentare per la persona disabile una restituzione di storia personale, ma anche una restituzione della persona con handicap alla storia della propria comunità.

**Centro Studi per l'Integrazione Lavorativa dei Disabili, ASL 3 "Genovese"*